

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

Studio professionale gestito tramite S.T.P.: è ipotizzabile il suo trasferimento mediante un contratto di cessione di azienda?

di Andrea Beltrachini di MpO & Partners



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:

Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.

Dopo aver analizzato la fattispecie atipica del trasferimento dello Studio (<https://www.ecnews.it/il-trasferimento-di-un-studio-affiancamento-e-clausola-di-salvaguardia/>) e aver visto che l'operazione può essere perfezionata anche mediante una cessione dell'azienda della società di servizi, eventualmente preceduta da un contratto di affitto (<https://www.ecnews.it/attivita-professionale-affiancata-da-una-societa-di-servizi-la-valida-causa-del-contratto-di-affitto-dazienda-con-opzione-di-acquisto/>), con il presente contributo si intende condividere alcune riflessioni relative al coinvolgimento nell'operazione, **quale parte cedente**, di una **società tra professionisti (S.T.P.)**.

In particolare: **può la S.T.P. cedere la propria azienda?**

La domanda si pone perché, ai sensi dell'**art. 2555 c.c.**, “l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa” e, pertanto, salvo casi particolari (ad es. cessione da parte degli eredi), **solo un imprenditore può** possedere – e quindi validamente **cedere** – un'azienda.

Da ciò consegue che, come già approfondito (<https://www.ecnews.it/il-fisco-non-agevola-i-professionisti-nel-passaggio-generazionale/>) il trasferimento dello Studio del professionista individuale / dello Studio associato è assoggettato all'**art 54 TUIR** e consiste cioè, semplificando, in una vera e propria prestazione professionale da parte del professionista cedente, il cui corrispettivo è reddito da lavoro autonomo.

La S.T.P., invece, svolge sì principalmente attività professionale ma, a differenza del professionista individuale / dello Studio associato **può esercitare anche attività**

imprenditoriale, sebbene in via residuale e strumentale. Infatti, ai sensi dell'**art. 9 del D.M. Min. Giustizia n. 34/2013**, “*Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 8, curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.*”

Inoltre, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la S.T.P. non produce (a differenza dello Studio Associato) redditi da lavoro autonomo, ma **reddito d'impresa**.

Ferma restando l'assenza di chiare disposizioni normative e di interpretazioni giurisprudenziali, pertanto, non è infondato sostenere che la S.T.P. possa cedere la propria azienda.

Ciò anche perché, qualora si volesse configurare l'intera operazione come prestazione professionale, in analogia con la cessione di clientela fatta dal professionista individuale / Studio associato, la S.T.P. sarebbe esposta al rischio che l'Ag. Entrate consideri la fattispecie come cessione di azienda, con conseguente applicazione dell'imposta di registro.

Si deve comunque considerare che, in genere, molti dei servizi prestati da una S.T.P. sono connotati da un rapporto di fiducia legato alle caratteristiche personali e professionali del professionista-persona fisica.

Quindi la cessione dell'azienda della S.T.P. incontra il **limite di cui all'art. 2558 c.c.**, norma che esclude, dall'oggetto del trasferimento di un'azienda, i contratti aventi un carattere personale.

L'oggetto del contratto di cessione d'azienda sarebbe quindi, soltanto, l'**apparato organizzativo** (rapporti con dipendenti, collaboratori, fornitori, licenze software, utenze, beni strumentali, contratto di locazione etc.) e le **attività c.d. strumentali** a quella professionale, esercitabili anche da soggetti non iscritti all'Albo e **non basate sull'intuitus personae** del prestatore (ad es. la mera raccolta, conservazione ed elaborazione di dati).

In relazione alla **canalizzazione dei rapporti avente carattere personale**, non si vede altra soluzione se non l'inquadramento della fattispecie come **prestazione professionale**.

Il cui corrispettivo, anche al fine di una maggior chiarezza, potrebbe essere fatturato ed incassato non dalla S.T.P. ma dai **singoli professionisti** che svolgono l'attività di affiancamento.